

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

La ricorrente, intestataria di n. 3 BFP (valore nominale di € 5.000,00 ciascuno) e di n.1 BFP dal valore nominale di 2.500,00, tutti emessi in data 05.10.2005 – riferisce di averne chiesto la riscossione in data 15.10.2025, negata dall' intermediario per l'intervenuta prescrizione; per tale motivo, nel denunciare la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi (mancata consegna del Foglio Informativo al momento della sottoscrizione), chiede il rimborso del capitale investito unitamente agli interessi maturati. L'intermediario, costituitosi tempestivamente, contesta la ricevibilità del ricorso poiché sulla questione l'arbitro bancario finanziario sarebbe incompetente sia *(a) temporalmente*, in quanto il ricorso è relativo a fatti non rientranti temporalmente nella competenza dell'ABF, così come da ultimo ridefinita dalle Disposizioni ABF (operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) che *(b) per materia* in quanto, a suoi dire, i buoni postali sono prodotti finanziari che rientrano nella disciplina del Testo Unico Finanziario e non in quella del Testo Unico Bancario. Nel merito la resistente eccepisce la prescrizione del diritto.

DIRITTO

L'intermediario, in via preliminare, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione

temporis, in quanto concernente un'operazione anteriore al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso stesso, e per incompetenza ratione materiae dell'ABF. Sul punto si rinvia ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento (Collegio di Coordinamento ABF, n. 6196/2024 e n. 4656/22) che ha da tempo affermato la propria competenza per entrambi i profili, rigettando, per infondatezza, le dette eccezioni. I buoni di cui si discute, quelli della serie "18B" di durata massima di 18 mesi, sono successivi all'entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2004, ragion per cui la loro emissione non è preceduta da apposito decreto ministeriale che ne detta le condizioni e la durata, bensì meramente annunciata con comunicati pubblicati dalla Cassa Depositi e Prestiti in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. del 2004. Il comunicato non definisce le condizioni che regolano l'emissione, ma si limitano a rinviare ai fogli informativi analitici.

Il regolamento contenuto nei Fogli informativi delle serie dei BFP "a 18 mesi" (reperibili sul sito internet dell'intermediario) prevede che *"i buoni a 18 mesi diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione"*.

Per i buoni in questione, rileva, altresì, l'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore), che ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*. Sul punto il Collegio di Coordinamento, recependo, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ha avuto modo di precisare che: (i) il dies a quo, ai fini del calcolo della prescrizione, va individuato nella data di scadenza del titolo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 7 luglio 2023, n. 19243, relativa a un buono serie AA1); (ii) l'art. 8, del DM del 19.12.2000 trova integrale applicazione anche alle serie emesse antecedente al DM citato, sia sotto il profilo dell'estensione del termine prescrizione (da quinquennale a decennale) che della decorrenza (individuata nella "data di scadenza del titolo").

Date le premesse ermeneutiche, il buono in oggetto ha avuto la sua naturale scadenza al diciottesimo mese successivo alla data di emissione (05.10.2005), ossia allo 05.04.2007, data a decorrere dalla quale va calcolato il termine di prescrizione decennale entro il quale il titolare può far valere il diritto all'incasso del capitale e degli interessi. Dalla documentazione versata in atti non risulta alcun atto interruttivo della prescrizione, ragion per cui il diritto alla riscossione del buono da parte del ricorrente si è consumato alla data del 05.04.2017. Accertata la inaccoglibilità della domanda di rimborso della sorte capitale e degli interessi maturati, per l'intervenuta prescrizione, questo collegio è impossibilitato a vagliare nel merito, per incompetenza temporale, la domanda risarcitoria collegata alla violazione degli obblighi informativi che gravano sull'intermediario in virtù di quanto dispone il D.M. del 19.12.2000. Si ricorda che, secondo l'orientamento già espresso dal collegio di coordinamento, l'obbligo dell'intermediario di consegnare il foglio informativo si esaurisce al momento del compimento della prescrizione, ragion per cui *dies ad quem* della prescrizione è la data da prendere a riferimento per calcolare il termine dei sei anni entro il quale la condotta illecita deve essere denunciata all'arbitro affinché l'ultimo possa dichiararsi temporalmente competente (DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI sez. I: *"Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"*). Nel caso di specie, essendo intervenuta la prescrizione in data 18.08.2018, risulta oggettivo che il ricorso, datato 13.11.2025, è stato presentato oltre il termine di 6 anni dal comportamento contestato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE